Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 95 del 15 aprile 1965

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 15 aprile 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

REGIONE SICILIANA

LEGGI, DECRETI LEGISLATIVI E REGOLAMENTI PUBBLICATI NELLA "GAZZETTA UFFICIALE" DELLA REGIONE SICILIANA NEL 2° SEMESTRE DELL'ANNO 1964

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 giugno 1964, n. 16.

Modifiche ed aggiunte alle leggi 13 marzo 1959, n. 4, 28 dicembre 1961, n. 28, e 11 gennaio 1963, n. 2.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 29 *del* 4 *luglio* 1964)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, nel caso che i concessionari di miniere di zolfo già beneficiari dei finanziamenti di cui all'art. 14 della legge 13 marzo 1959, n. 4, incorrano in ritardi maggiori di giorni quindici nella corresponsione delle retribuzioni o sospendano i lavori senza preventiva autorizzazione, contesta l'inadempienza, fissando un termine non inferiore a sette giorni e non superiore a dieci giorni per la risposta.

Decorso infruttuosamente tale termine o se la risposta non appaia soddisfacente, l'Assessore per l'industria ed il commercio ingiunge di provvedere entro sette giorni al pagamento o alla ripresa dei lavori.

L'atto di contestazione ed ingiunzione è notificato alla ditta presso la miniera, a mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 2.

Il termine di giorni quindici, previsto dall'articolo precedente, decorre dalle scadenze contrattuali o da quelle consuetudinarie praticate da almeno due anni e risultanti dai libri paga.

I lavori si considerano sospesi anche quando la ditta concessionaria licenzi o sospenda, salvi i casi di forza maggiore, lavoratori previsti per l'ultimo anno del piano di riorganizzazione aziendale in misura superiore alla metà dei limiti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1961, n. 28.

Art. 3.

Nel caso che la ditta concessionaria non adempia all'ingiunzione, l'Assessore per l'industria ed il commercio, alla scadenza del termine previsto nell'atto di ingiunzione, applica la sanzione della decadenza, sentito il parere del Consiglio regionale delle miniere.

Art. 4.

Il provvedimento di decadenza deve contenere:

a) l'ordine diretto alla ditta concessionaria decaduta di consegnare la miniera e le sue pertinenze al capo del Distretto minerario o ad un suo delegato;

b) l'indicazione del giorno e dell'ora in cui deve essere effettuata la consegna, con un termine libero di tre giorni;

c) la diffida che, in caso di mancata consegna, l'Amministrazione regionale si immetterà in possesso, occorrendo, con l'assistenza della forza pubblica.

Art. 5.

Il decreto di decadenza viene notificato a mezzo di ufficiale giudiziario alla ditta concessionaria decaduta ed eseguito in corso di registrazione alla Corte dei conti. Esso è pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione.

Art. 6.

Per le concessioni delle miniere decadute in base al disposto dei precedenti articoli, l'Ente minerario siciliano assume la qualità di commissario ai sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 1961, n. 28. La stessa qualità l'Ente assume, a partire dal 1° giugno 1964, per le miniere in atto in gestione commissariale.

La presentazione dell'istanza di associazione, ai sensi dell'art. 9 della legge 11 gennaio 1963, n. 2, alla società mineraria di cui all'art. 8 della legge stessa, non è ostativa alla procedura di decadenza. Con la dichiarazione di decadenza l'istanza eventualmente presentata viene a decadere.

Art. 7.

Il termine di 12 mesi previsto dall'art. 10 della legge 11 gennaio 1963, n. 2, è prorogato al 31 ottobre 1964.

Il termine del 31 maggio 1964, previsto in detto articolo, è prorogato al 30 novembre 1964.

Le disposizioni contenute nel citato articolo si applicano a tutte le miniere comunque sotto gestione commissariale.

Per le maestranze e per il personale tecnico-amministrativo delle miniere che saranno chiuse valgono le provvidenze di cui all'art. 11 della legge 11 gennaio 1963, n. 2.

Il personale tecnico e amministrativo delle imprese zolfifere, già in servizio alla data del 31 dicembre 1963, in caso di licenziamento derivante dalla chiusura delle miniere, è assunto con precedenza presso la società prevista dall'art. 8 della legge 11 gennaio 1963, n. 2, in base ad una graduatoria pubblica per titoli ed anzianità di servizio.

Art. 8.

Il contributo indicato all'art. 25 della legge 13 marzo 1959, n. 4, è attribuito all'Ente minerario siciliano per il raggiungimento delle finalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 gennaio 1963, n. 2, nonchè per l'assistenza agli operai non riqualificabili, come anticipazione delle provvidenze che saranno stabilite in sede nazionale ed internazionale.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 giugno 1964

D'ANGELO

LENTINI — FAGONE

DECRETO PRESIDENZIALE 15 giugno 1964, n. 1.
Modifica della tabella delle categorie di stabilimenti industriali, annessa al decreto presidenziale 4 maggio 1954, n. 2.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 38 *del* 5 *settembre* 1964)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 5 agosto 1957, n. 51, recante provvedimenti per lo sviluppo industriale;

Visto l'art. 31 della suddetta legge nel quale è stabilito che per l'attuazione, nell'ambito della Regione, dei benefici fiscali previsti da leggi nazionali aventi per oggetto « Provvedimenti per il Mezzogiorno » si applicano l'art. 13 della legge 20 marzo 1950, n. 29 e la legge 23 dicembre 1953, n. 61;

Visto l'art. 7 di quest'ultima legge, in base al quale è attribuito al Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio di concerto con l'Assessore per le finanze, il potere di determinare le categorie di stabilimenti industriali ammesse ai benefici fiscali;

Visto il decreto presidenziale 8 giugno 1962, n. 1, concernente la determinazione delle categorie di stabilimenti industriali ammesse a fruire di benefici fiscali in relazione al disposto del citato articolo 31 della legge n. 51 del 1957;

Considerato che ai fini dello sviluppo economico della Regione si rende necessario applicare i benefici richiamati dall'art. 31 succitato alle categorie di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati concernenti le attività di conservazione e manipolazione dei cereali, nonchè quelle inerenti alla produzione dei mangimi zootecnici e alla lavorazione dei prodotti destinati a questo ultimo tipo di industria;

Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Sentita la Giunta regionale;

Su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio di concerto con l'Assessore regionale per le finanze.

Decreta:

Art. 1.

La lettera *m*) del n. 4 della tabella delle categorie di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati di cui all'art. 1 del decreto presidenziale 4 maggio 1954, n. 2, inserita con il decreto presidenziale 16 luglio 1960, n. 2, è modificata come segue:

« Conservazione e manipolazione dei prodotti ortofrutticoli e cerealicoli ».

Art. 2.

Alle categorie di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, comprese nel decreto presidenziale di cui al precedente articolo, è aggiunta la seguente:

« Industria per la produzione di mangimi per uso zootecnico e per la conservazione e manipolazione dei prodotti destinati alla produzione dei mangimi sopra indicati ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 15 giugno 1964

D'ANGELO

FAGONE — GRIMALDI

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 29 luglio 1964, registro n. 1, foglio n. 15. — Il direttore: MONTE

LEGGE 17 settembre 1964, n. 18.
Provvidenze per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli per la vendemmia 1964.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 40 *del* 19 *settembre* 1964)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le agevolazioni contenute nella legge 9 marzo 1962, n. 11, modificata ed integrata con legge 2 maggio 1963, n. 28, sono ulteriormente prorogate per la vendemmia del 1964.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 di cui lire 400.000.000 da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 e L. 600.000.000 nell'esercizio 1965.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte mediante prelievo della somma occorrente dal fondo a disposizione per nuove iniziative legislative, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, addì 17 settembre 1964

CONIGLIO

FASINO

LEGGE 17 settembre 1964, n. 19.

Autorizzazione al Presidente della Regione ad apportare variazioni compensative fra gli stanziamenti di bilancio, in relazione al comando o distacco di personale da un ramo all'altro dell'Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 40 *del* 19 *settembre* 1964)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative fra gli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, concernenti stipendi ed altri assegni di carattere continuativo e fra gli stanziamenti dei capitoli concernenti compensi per lavoro straordinario, in dipendenza delle necessità determinatesi a seguito di comandi di personale da uno all'altro ramo dell'Amministrazione regionale, in applicazione dell'art. 14 delle legge 29 dicembre 1962, n. 28.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed avrà effetto dal 1° luglio 1964.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, addì 17 settembre 1964

CONIGLIO

LEGGE 17 settembre 1964, n. 17.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1964 (periodo 1° luglio-31 dicembre 1964).

(*Pubblicata nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 40 *del* 19 *settembre* 1964)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonchè il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1964 — periodo dal 1° luglio al 31 dicembre — giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (tabella *A*).

E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2.

Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione siciliana per l'anno finanziario 1964 — periodo dal 1° luglio al 31 dicembre — in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

L'inscrizione delle somme occorrenti, ai capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, è disposta con decreto del Presidente della Regione.

Art. 4.

Il capitolo di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi numeri 2 e 3, annessi alla presente legge.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 2, il decreto con il quale si dispone l'inscrizione di somme è emanato dal Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3, il decreto con il quale si dispone l'inscrizione di somme è emanato dal Presidente della Regione.

Art. 5.

Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative facenti riferimento all'anno finanziario 1964-65, sono inscritti nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1964 — periodo dal 1° luglio al 31 dicembre — nell'importo indicato nell'allegato n. 1 alla presente legge.

A completamento degli stanziamenti non interamente inscritti nell'anno finanziario 1964 — periodo dal 1° luglio al 31 dicembre — il restante importo sarà assegnato nell'anno finanziario 1965.

Art. 6.

Per l'anno finanziario 1964 — periodo dal 1° luglio al 31 dicembre — le somme che si inscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo, sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'allegato n. 2 alla presente legge.

Art. 7.

Per l'anno finanziario 1964 — periodo dal 1° luglio al 31 dicembre — le disposizioni contenute nel primo e nell'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60, si applicano unicamente per lo stanziamento del capitolo n. 10 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 8.

Il Presidente della Regione è autorizzato, in dipendenza di spese autorizzate con leggi regionali, a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa, i fondi inscritti al capitolo n. 69 della rubrica « Presidenza della Regione ».

Per gli effetti del comma precedente, il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli ed a ripartire anche fra questi i fondi inscritti al predetto capitolo n. 69.

Art. 9.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti al capitolo n. 70 dello stato di previsione della spesa le somme che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste verserà al capitolo n. 152 dello stato di previsione dell'entrata della Regione, in applicazione dell'art. 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Il Presidente della Regione è altresì autorizzato a ripartire con propri decreti le somme inscritte al predetto capitolo n. 70 tra i capitoli dello stato di previsione della spesa concernenti spese per l'applicazione della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed a istituire, ove necessario, nuovi capitoli, in relazione alla specifica destinazione che alle somme versate sarà data dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 10.

E' autorizzata la spesa di L. 136.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale anagrafe bestiame per l'anno finanziario 1964 — periodo dal 1° luglio al 31 dicembre — che si inscrive al capitolo n. 440 (rubrica « Presidenza della Regione ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 11.

E' autorizzata la spesa di L. 600.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1964 — periodo dal

1° luglio al 31 dicembre — che si inscrive al cap. n. 547 (rubrica « Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 12.

Le spesa autorizzata per l'anno finanziario 1964 — periodo dal 1° luglio al 31 dicembre — in L. 200.000.000, per le finalità di cui al capitolo n. 698 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica « Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione »), è destinata:

a) quanto a L. 30.000.000 per le finalità del titolo II del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

b) quanto a L. 10.000.000 per cantieri-scuola per la costruzione e la sistemazione di strade vicinali di interesse agricolo soggette ad uso pubblico, nonchè per le finalità del titolo III del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25 per lavoratori disoccupati, sempre che le opere di rimboschimento ricadano su terreni appartenenti al Demanio regionale o a quello di altri Enti pubblici. I provvedimenti di approvazione dei cantieri-scuola sono regolati dalle norme di cui agli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

c) quanto a L. 160.000.000 per gli altri cantieri-scuola di lavoro ai termini del decreto legislativo presidenziale 31 ottobre 1951, n. 31. I provvedimenti di approvazione dei cantieri-scuola sono adottati dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, di concerto con quello per i lavori pubblici.

Art. 13.

Per finanziare l'acquisto di materiali occorrenti per l'attuazione di cantieri di lavoro il cui costo della mano d'opera è finanziato dallo Stato, è autorizzata per l'anno finanziario 1964 — periodo dal 1° luglio al 31 dicembre — la spesa di lire 300.000.000, che si inscrive al capitolo n. 700 (rubrica « Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione ») dello stato di previsione della spesa annessa alla presente legge.

Le somme inscritte nel capitolo predetto sono versate al « Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati » e sono utilizzate, per le finalità di cui al comma precedente, con l'osservanza delle seguenti modalità:

a) la emanazione del decreto di concessione del finanziamento, da adottarsi dall'Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione di concerto con quello per i lavori pubblici, è subordinata alla presentazione della lettera ministeriale di autorizzazione del cantiere, del progetto relativo alle opere autorizzate, del calcolo analitico dei materiali occorrenti e di un elenco riepilogativo dei materiali stessi;

b) il pagamento del finanziamento accordato è autorizzato per il 50 % con lo stesso decreto di concessione del finanziamento e per il rimanente importo ad avvenuta presentazione della documentazione della spesa sostenuta e della relazione tecnica finale delle opere eseguite, redatta dall'Ufficio tecnico vigilatore. Detta relazione dovrà specificare l'ammontare dei materiali effettivamente impiegati e la rispondenza degli stessi a quelli previsti in perizia, sia per quantità che per qualità, nonchè la rispondenza delle opere realizzate a quelle autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 14.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione, ai fini dell'impiego dello stanziamento del capitolo n. 346, art. 2, è autorizzato ad istituire nell'anno scolastico 1964-65 scuole sussidiarie purchè risultino istituite e regolarmente funzionanti fino al termine dell'anno scolastico precedente, e sempre che abbiano tutti i requisiti voluti dalla legge 23 settembre 1947, n. 13 e leggi successive, provvedendo alla loro chiusura nel corso dell'anno scolastico ove venissero a mancare i requisiti predetti.

Si prescinde dal requisito del funzionamento delle scuole nell'anno scolastico 1963-64 ove i ricorsi contro i provvedimenti di chiusura risultino accolti dalla competente autorità.

I corsi di cui al comma precedente non devono essere istituiti, e ove istituiti saranno soppressi, se gli insegnanti già addetti nell'anno scolastico 1963-64 abbiano comunque assunto altri incarichi.

Le somme non impegnate costituiscono economie di bilancio.

Art. 15.

Per l'anno finanziario 1964 — periodo dal 1° luglio al 31 dicembre — l'impiego dello stanziamento inscritto al capitolo n. 349 (rubrica « Assessorato regionale della pubblica istruzione ») è destinato agli interventi a favore delle scuole materne, degli asili e dei giardini di infanzia sussidiati nell'anno scolastico 1963-64.

Art. 16.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 10 aprile 1951, n. 9, è autorizzata per l'anno finanziario 1964 — periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964 — la spesa di L. 2.500.000 quale contributo nelle spese di finanziamento della scuola di perfezionamento di diritto regionale presso l'Università di Palermo, che si inscrive al cap. n. 718 (rubrica « Assessorato regionale della pubblica istruzione ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 17.

La concessione del contributo annuale a favore dell'Istituto siciliano di studi bizantini e neoellenici in Palermo, nella misura stabilita dall'art. 1 della legge regionale 31 maggio 1960, n. 14, è rinnovata a partire dall'esercizio finanziario 1964 — periodo dal 1° luglio al 31 dicembre — per la durata di anni 5.

Art. 18.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 luglio 1957, n. 40, è autorizzata per l'anno finanziario 1964 — periodo dal 1° luglio al 31 dicembre — la spesa di lire 700.000.000 per le finalità della legge regionale medesima, che si inscrive al capitolo n. 744 (rubrica « Assessorato regionale della sanità ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 19.

Per l'integrale applicazione del primo comma dell'art. 20 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, nel testo sostituito con l'art. 3 della legge regionale 2° dicembre 1961, n. 32, per l'anno finanziario 1964 — periodo da. 1° luglio al 31 dicembre — è autorizzata la spesa di L. 2.000 milioni che si inscrive al capitolo n. 761 (rubricà « Assessorato regionale dello sviluppo economico ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Ai sensi del secondo comma del citato art. 20 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, i conferimenti annui fissati dall'articolo medesimo per gli esercizi 1969-70 e 1970-71, sono inscritti nello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (cap. n. 761).

I conferimenti annui fissati per gli esercizi dal 1964-65 al 1968-69 saranno inscritti nel bilancio della Regione per gli esercizi dal 1965 al 1969.

Art. 20.

E' autorizzata la spesa di L. 18.000.000 per contributo a pareggio dei bilanci delle Aziende speciali delle zone industriali per l'anno finanziario 1964 — periodo dal 1° luglio al 31 dicembre — che si inscrive al capitolo n. 763 (rubrica « Assessorato regionale dello sviluppo economico ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, destinata quanto a L. 9.000.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Catania, quanto a L. 5.000.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Palermo, quanto a L. 2.000.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Caltanissetta, quanto a lire 400.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Ragusa e quanto a L. 1.600.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Porto Empedocle.

Art. 21.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad anticipare con propri decreti, entro il limite massimo dello stanziamento del capitolo n. 791 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, le somme occorrenti per la costruzione della sede degli uffici del Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

Art. 22.

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1964 — periodo dal 1° luglio al 31 dicembre — allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

Art. 23.

E' approvato il bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1964 — periodo dal 1° luglio al 31 dicembre — allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

Art. 24.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte per la ripartizione territoriale dei fondi stanziati nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1964 — periodo dal 1° luglio al 31 dicembre.

Art. 25.

I residui risultanti al 1° luglio 1964 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1964 — periodo dal 1° luglio al 31 dicembre — soppressi nel corso dell'anno finanziario in seguito alla istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sugli stessi capitoli aggiunti si intendono rispettivamente assunti e disposti sui corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 26.

E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso delle entrate e delle spese previste per l'anno finanziario 1964 — periodo dal 1° luglio al 31 dicembre.

RIEPILOGO

Entrate e spese effettive		
Entrata	L.	52.530.600.000
Spesa	»	52.530.600.000
Differenza		—
Movimento di capitali		
Entrata	L.	—
Spesa	»	—
Differenza		—
Partite di giro		
Entrata	L.	10.783.050.000
Spesa	»	10.783.050.000
Differenza		—
Riassunto generale		
Entrata	L.	63.313.650.000
Spesa	»	63.313.650.000
Differenza		—

Art. 27.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e avrà effetto dal 1° luglio 1964.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, addì 17 settembre 1964

CONIGLIO

DECRETO PRESIDENZIALE 4 maggio 1964, n. 81-A.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963-64.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 41 *del* 26 *settembre* 1964)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;

Vista la legge regionale 6 dicembre 1963, n. 33, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1963-64;

Ravvisata la necessità di assegnare la somma di L. 20.000.000 (ventimilioni) al capitolo 36 « Spese di beneficenza » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, rubrica « Presidenza della Regione »;

Considerato che il cap. 65 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio suddetto presenta l'occorrente disponibilità;

Vista l'unita delibera della Giunta regionale del 13 marzo 1964;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. 65 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963-64, è autorizzata la prelevazione di L. 20.000.000, con la contemporanea inscrizione al capitolo n. 36 « Spese di beneficenza », dello stato di previsione della spesa medesimo, rubrica « Presidenza della Regione ».

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 4 maggio 1964

p. *Il Presidente*: MANGIONE

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 11 maggio 1964, registro n. 9, foglio n. 7.

DECRETO PRESIDENZIALE 22 maggio 1964, n. 82-A.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963-64.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 41 *del* 26 *settembre* 1964)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Vista la legge regionale 6 dicembre 1963, n. 33, che approva il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963-64;

Ravvisata la necessità di aumentare di L. 1.000.000 lo stanziamento del capitolo n. 386 « Indennità e rimborsi di spese per missioni » dello stato di previsione della spesa - rubrica « Assessorato regionale della sanità » - del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione 1963-64, esiste la necessaria disponibilità.

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al cap. n. 65 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963-64, è autorizzata una prelevazione di L. 1.000.000 (un milione) con la contemporanea inscrizione al cap. n. 386 « Indennità e rimborsi di spese per missioni » dello stato di previsione della spesa medesimo - rubrica « Assessorato regionale della sanità ».

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 22 maggio 1964

p. *Il Presidente*: MANGIONE

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 29 maggio 1964, registro n. 9, foglio n. 255.

DECRETO PRESIDENZIALE 22 maggio 1964, n. **83-A.**

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963-64.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 41 *del* 26 *settembre* 1964)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;
Vista la legge regionale 6 dicembre 1963, n. 33, che approva il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963-64;
Ravvisata la necessità di assegnare la somma di lire 12.000.000 (dodici milioni) al capitolo n. 293 « Indennità e rimborsi di spese per missioni » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, rubrica « Assessorato regionale dei lavori pubblici »;
Visto l'unito estratto di verbale della Giunta regionale;
Considerato che il cap. n. 65 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio suddetto presenta l'occorrente disponibilità.

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 65 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963-64, è autorizzata una prelevazione di L. 12.000.000 con la contemporanea inscrizione al capitolo n. 293 « Indennità e rimborsi di spese per missioni » dello stato di previsione della spesa medesimo - rubrica « Assessorato regionale dei lavori pubblici ».

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 22 maggio 1964

p. *Il Presidente*: MANGIONE

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 29 *maggio* 1964, *registro n.* 9, *foglio n.* 256.

DECRETO PRESIDENZIALE 5 giugno 1964, n. **84-A.**

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963-64.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 41 *del* 26 *settembre* 1964)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;
Vista la legge regionale 6 dicembre 1963, n. 33, che approva il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963-64;
Ravvisata la necessità di assegnare la somma di lire 2.000.000 (duemilioni) al capitolo n. 8 - « Spese per i viaggi del Presidente della Regione e degli Assessori » - dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, rubrica « Presidenza della Regione ».
Considerato che il capitolo n. 65 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio suddetto presenta l'occorrente disponibilità;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 65 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963-64, è autorizzata una prelevazione di L. 2.000.000 con la contemporanea inscrizione al capitolo n. 8 - « Spese per i viaggi del Presidente e degli Assessori » - dello stato di previsione della spesa medesimo - rubrica « Presidenza della Regione ».
Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 5 giugno 1964

p. *Il Presidente*: MANGIONE

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 11 *giugno* 1964, *registro n.* 9, *foglio n.* 350.

DECRETO PRESIDENZIALE 25 giugno 1964, n. **85-A.**

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963-64.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 41 *del* 26 *settembre* 1964)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;
Vista la legge regionale 6 dicembre 1963, n. 33, che approva il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963-64;
Ravvisata la necessità di assegnare la somma di lire 4.000.000 (quattromilioni) al cap. n. 598 « Spese per la programmazione e progettazione, ecc. » e L. 30.000.000 (trentamilioni) al cap. n. 604 « Spese per l'esecuzione di lavori, ecc. » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, rubrica « Assessorato regionale delle finanze »;
Visto l'unito estratto di verbale della Giunta regionale;
Considerato che il cap. n. 65 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio suddetto presenta l'occorrente disponibilità;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 65 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963-64, è autorizzata una prelevazione di L. 34.000.000 (trentaquattromilioni) che si assegnano ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa medesimo, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:
Capitolo n. 598 - « Spese per la programmazione e progettazione, ecc. » L. 4.000.000; capitolo n. 604 - « Spese per la esecuzione di lavori, ecc. » L. 30.000.000.
Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 25 giugno 1964

p. *Il Presidente*: MANGIONE

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 8 *luglio* 1964, *registro n.* 1, *foglio n.* 22.

LEGGE 7 ottobre 1964, n. **20.**

Indennità di funzione agli amministratori comunali e provinciali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 44 *del* 10 *ottobre* 1964)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sindaci dei Comuni può essere corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi dal Consiglio comunale **entro** i seguenti limiti:
1) Comuni fino a 1000 abitanti, fino a L. 10.000;
2) Comuni da 1001 abitanti a 3.000, fino a L. 20.000;

3) Comuni da 3001 abitanti a 10.000, fino a L. 50.000;
4) Comuni da 10.001 abitanti a 30.000, fino a L. 70.000;
5) Comuni da 30.001 abitanti a 50.000, fino a L. 90.000;
6) Comuni da 50.001 abitanti a 100.000, fino a L. 120.000, compresi tutti i capoluoghi di provincia;
7) Comuni da 100.001 abitanti a 250.000, fino a L. 180.000;
8) Comuni da 250.001 abitanti a 400.000, fino a L. 240.000;
9) Comuni oltre 500.000 abitanti fino a L. 300.000.

L'indennità suddetta, qualora non venga attribuita al sindaco, può essere assegnata, nei limiti sopra indicati, all'Assessore anziano o delegato.

Art. 2.

All'Assessore anziano o delegato dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti può essere corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio comunale, con i criteri indicati nell'art. 1 in misura non superiore al 75 % di quella assegnata al sindaco.

Agli altri Assessori, sia effettivi che supplenti, dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e sempre con i criteri indicati nell'art. 1, può essere corrisposta la stessa indennità mensile in misura non superiore al 50 % di quella assegnata al sindaco.

Art. 3.

Agli amministratori delle Provincie regionali può essere corrisposta una indennità di funzione pari a quella degli amministratori dei Comuni capoluoghi di Provincia.

Art. 4.

Le indennità previste dalla presente legge non possono cumularsi con le indennità parlamentari.

Art. 5.

Le disposizioni di cui alle leggi regionali 9 ottobre, n. 36 e 4 aprile 1960, n. 9 restano in vigore in quanto compatibili con quelle di cui alla presente legge e alla legge nazionale n. 208 dell'11 marzo 1958.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 ottobre 1964

CONIGLIO

CAROLLO

LEGGE 8 ottobre 1964, n. 21.

Modifiche alla legge 15 marzo 1963, n. 16 concernente « l'ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione siciliana ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 44 del 10 ottobre* 1964)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 169 dell'ordinamento amministrativo degli Enti locali, approvato con la legge 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito dai seguenti:

« I Consigli comunali e i Consigli dei liberi consorzi si rinnovano integralmente ogni cinque anni.

Essi esercitano le loro funzioni sino al quarantaseiesimo giorno antecedente la data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno avere luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 170 dell'ordinamento amministrativo degli Enti locali, approvato con la legge 15 marzo 1963, n. 16, è soppresso.

Art. 3.

Le norme di cui all'art. 1 della presente legge non si applicano ai Consigli comunali e ai Consigli di amministrazione straordinaria dei liberi consorzi in carica all'atto della entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

L'ultimo comma dell'art. 44 dell'ordinamento amministrativo degli Enti locali, approvato con la legge 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Qualora il sindaco uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere nuovo eletto più anziano per voti, al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria della assemblea fino alla elezione del sindaco ».

Art. 5.

Il termine previsto dal penultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 1960, n. 3, per la presentazione delle candidature alle elezioni dei Consigli comunali, è fissato alle ore 12 del venticinquesimo giorno precedente la elezione.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 ottobre 1964

CONIGLIO

CAROLLO

DECRETO PRESIDENZIALE 26 giugno 1964, n. 96-A.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963-64.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 44 del 10 ottobre* 1964)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale:

Vista la legge regionale 6 dicembre 1963, n. 33 che approva il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963-64;

Ravvisata la necessità di assegnare la somma di L. 2.000.000 al cap. 149 - « Commissioni, Comitati, ecc. ... » - dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, rubrica « Assessorato regionale degli Enti locali »;

Considerato che il cap. n. 65 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio suddetto presenta l'occorrente disponibilità;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 65 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963-64 è autorizzata una prelevazione di L. 2.000.000 con la contemporanea inscrizione al cap. n. 149 - « Commissioni, Comitati, ecc. ... » - dello stato di previsione della spesa medesima - rubrica « Assessorato regionale degli Enti locali ».

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 26 giugno 1964

p. *Il Presidente*: MANGIONE

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 9 luglio 1964, registro n. 1, foglio n. 69.

DECRETO PRESIDENZIALE 26 giugno 1964, n. 97-A.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963-64.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 44 del 10 ottobre* 1964)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;

Vista la legge regionale 6 dicembre 1963, n. 33, che approva il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963-64;

Ravvisata la necessità di assegnare la somma di L. 500.000 al cap. n. 267 - « Indennità e rimborsi di spese per missioni » - dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, rubrica « Assessorato regionale dell'industria e del commercio »;

Considerato che il cap. 65 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio suddetto presenta l'occorrente disponibilità;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 65 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963-64, è autorizzata una prelevazione di L. 500.000 con la contemporanea inscrizione al capitolo n. 267 - « Indennità e rimborsi di spese per missioni » - dello stato di previsione della spesa medesimo - rubrica « Assessorato regionale dell'industria e del commercio ».

Il presente decreto sarà presentato all'Assessorato regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 26 giugno 1964

p *Il Presidente*: MANGIONE

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 9 luglio 1964, registro n. 1, foglio n. 68.

LEGGE 23 ottobre 1964, n. 22.

Nuova disciplina della revisione dei prezzi di appalto delle opere pubbliche regionali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 46 del 24 ottobre* 1964)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici istituiti dalla Regione provvedono ad effettuare la revisione dei prezzi dei lavori di propria competenza, appaltati o dati in concessione, in base alle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, del costo della mano d'opera, dei materiali e dei trasporti, sempre che il costo complessivo dell'opera sia aumentato o diminuito in misura superiore al 5 %.

Le variazioni di cui sopra sono quelle intervenute successivamente alla presentazione dell'offerta in caso di gara, alla data di presentazione del progetto - offerta in caso di appalto concorso, alla data dell'offerta in caso di trattativa privata.

Art. 2.

Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, la revisione di cui all'articolo precedente è ammessa nei limiti seguenti:

a) per la parte dei lavori eseguiti anteriormente al 1° luglio 1962 quando il costo relativo è aumentato o diminuito in misura superiore al 10 % per effetto delle variazioni intervenute;

b) per la parte dei lavori eseguiti successivamente al 1° luglio 1962, quando tale aumento o diminuzione è superiore al 5 %.

I computi di cui ai punti *a*) e *b*) determinano due distinti computi revisionali senza che il risultato di ciascuno di essi (sia positivo che negativo) interferisca sull'altro.

Le istanze di revisione di cui al presente articolo devono essere presentate, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine di tre mesi e sempre a pena di decadenza debbono essere presentate le istanze di revisione per i lavori ultimati e collaudati limitatamente al periodo successivo al 1° luglio 1962.

Art. 3.

Ai fini della revisione di cui all'art. 1, i singoli contratti di appalto devono contenere una tabella nella quale siano precisate le percentuali di incidenza, sul costo complessivo dei lavori appaltati, dei seguenti elementi:

a) mano d'opera;

b) materiali;

c) trasporti.

Tali percentuali di incidenza hanno valore convenzionale utile soltanto ai fini della revisione.

Per quel che riguarda i materiali e i trasporti devono essere precisate nella tabella le rispettive percentuali di incidenza degli elementi indicati al successivo art. 4.

Quando nei capitolati di appalto sia stata omessa la tabella di incidenza degli elementi del costo si procede alla stipulazione di un atto aggiuntivo da concordare con l'impresa con procedura analoga a quella prevista dalla legge per i verbali dei nuovi prezzi.

L'importo della revisione è calcolato sulla base di coefficienti di variazioni per la mano d'opera, per i materiali e per i trasporti, ottenuti moltiplicando i valori delle percentuali di incidenza fissati nella tabella per le rispettive percentuali di variazione.

La revisione opera soltanto per la variazione eccedente il 5 % e si applica facendo riferimento ai prezzi al netto del ribasso d'asta e delle eventuale coefficiente di miglioramento praticato a seguito dell'esonero dalla cauzione o della autorizzazione a prestare la cauzione mediante fidejussione.

Art. 4.

Le variazioni percentuali dei tre elementi costitutivi del costo delle opere sono determinate:

a) per la mano d'opera, sul costo medio, corrente nel Comune capoluogo di Provincia, dei salari di una squadra convenzionale, composta di un operaio specializzato, di un operaio qualificato, tre manovali comuni ed un garzone, conteggiando in detto costo anche gli oneri di qualsiasi natura che, direttamente o indirettamente, gravano sui salari predetti;

b) per i materiali, sul costo medio, correnti nel Comune capoluogo di Provincia, di ciascuno dei seguenti materiali base: sabbia e ghiaia, pietrame in genere, legnami, materiali metallici, agglomeranti, laterizi, asfalti e bitumi, tubazioni per acquedotti in acciaio, in ghisa ed in cemento amianto;

c) per i trasporti, sul costo medio di ciascuno dei seguenti trasporti: ferroviario, marittimo e stradale.

Art. 5.

Le variazioni di cui all'articolo precedente sono determinate bimestralmente, per ciascuna Provincia, dall'Ispettorato regionale tecnico nel modo seguente:

per la mano d'opera, in base ai dati rilevati presso l'Ufficio regionale del lavoro e presso gli Uffici provinciali del lavoro;

per i materiali ed i trasporti in base agli elenchi stabiliti dalle Commissioni provinciali prezzi esistenti presso gli Uffici del Genio civile delle Province siciliane. Qualora gli elenchi non siano pervenuti per oltre tre bimestri l'Ispettorato regionale provvederà — per quella Provincia — in base ai rilevamenti da eseguirsi presso pubbliche Amministrazioni, presso enti preposti all'accertamento dei prezzi elementari o in base a dati direttamente rilevati o acquisiti.

Le tabelle contenenti le variazioni di cui sopra, approvate dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, sono pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

Art. 6.

La revisione in aumento è richiesta dalla ditta appaltatrice, sotto pena di decadenza, prima della firma del certificato di collaudo dei lavori.

Durante il corso dei lavori l'impresa può richiedere che si proceda a revisioni parziali.

In tal caso l'Amministrazione ha facoltà di concedere non oltre il 75 % delle somme che, a titolo di revisione, possono

spettare all'impresa, salvo conguaglio ad avvenuta ultimazione.

Nel caso di revisione in diminuzione, l'Amministrazione vi procede prima della approvazione degli atti di collaudo, dandone comunicazione all'appaltatore.

Le proroghe e le sospensioni, regolarmente disposte, sono operative agli effetti della revisione dei prezzi.

Per i lavori eseguiti oltre il termine contrattuale, il cui ritardo non sia ritenuto giustificato dall'Amministrazione, la revisione deve essere effettuata con riferimento al tempo contrattuale.

Art. 7.

In sostituzione della revisione parziale dei prezzi di cui all'articolo precedente, quando il costo della squadra convenzionale, di cui all'art. 4, subisce un aumento superiore al 5 %, per variazioni intervenute successivamente alla data di aggiudicazione in caso di gara, alla data di presentazione del progetto offerta in caso di appalto-concorso, alla data dell'offerta in caso di trattativa privata, l'impresa può notificare, nelle forme di legge, al direttore dei lavori ed all'ente appaltante un conteggio revisionale limitato alla percentuale di incidenza della mano d'opera convenzionalmente indicata nel capitolato speciale di appalto ai sensi dell'art. 3.

Tale conteggio deve essere accompagnato da un certificato, rilasciato su carta legale, dall'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio in cui si svolgono le opere, da cui risultino i costi della mano d'opera per i periodi di che trattasi, conteggiando in detti costi anche gli oneri di qualsiasi natura, che direttamente o indirettamente gravano sui salari.

Art. 8.

Entro il periodo di trenta giorni dalla notifica fatta ai sensi dell'art. 7, il direttore dei lavori effettua il controllo e l'eventuale revisione dei conteggi, controfirma per visione il certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro ed emette certificato di pagamento « per revisione costo mano d'opera » limitatamente alla parte di conteggio eccedente il 5 % dell'aumento del costo della squadra convenzionale.

Art. 9.

Nel caso in cui siano stati concessi acconti per revisione dei prezzi in corso di opera, a termine degli articoli precedenti, l'Amministrazione può trattenere, in tutto o in parte, la rata di saldo, in misura comunque non superiore all'importo dell'acconto corrisposto, sino a quando non sarà eseguita la revisione globale definitiva dei prezzi.

Art. 10.

Le Amministrazioni di cui all'art. 1, per gli oneri derivanti dalla presente legge, provvedono destinando il 5 % dello stanziamento dei capitoli di bilancio relativi alla esecuzione dei lavori.

Le somme inutilizzate su detta aliquota rimangono disponibili per la esecuzione di opere pubbliche di competenza dei capitoli medesimi.

Art. 11.

Quando non esistono fondi speciali per revisione dei prezzi o siano esauriti i fondi di cui all'articolo precedente, il pagamento del maggior costo dell'opera avviene utilizzando le somme stanziate per spese impreviste e, in mancanza, solo per le opere in corso di esecuzione, prelevando le relative somme dall'importo contrattuale.

In quest'ultimo caso, se l'Amministrazione competente non effettua l'integrazione del finanziamento, il direttore dei lavori può disporre con suo responsabile giudizio tecnico una congrua riduzione dei lavori medesimi.

Art. 12.

La direzione dei lavori, redatti i conteggi, invita l'appaltatore a prenderne cognizione ed a firmarli entro un congruo termine, che non può essere superiore a venti giorni.

L'appaltatore, all'atto della firma, può inserire riserve con le modalità di cui agli articoli 53 e 54 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

I conteggi si ritengono definitivamente accettati dall'appaltatore che non li abbia firmati nel termine assegnatogli.

Art. 13.

I conteggi di cui all'articolo precedente vengono rimessi, a cura della direzione dei lavori o dell'ente concessionario, all'Amministrazione competente che provvede sull'istanza di revisione.

Il provvedimento è notificato all'impresa, la quale entro trenta giorni, pur restando facultata a riscuotere un acconto non superiore al 75 % dell'ammontare della revisione accertata, può presentare ricorso avverso il provvedimento che negli o accolga parzialmente la revisione.

Sul ricorso decide in via definitiva l'Assessore competente, sentita la Commissione di cui all'articolo seguente.

Art. 14.

La Commissione incaricata di dare parere sui ricorsi di cui all'articolo precedente ha sede presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici. Essa è nominata dal Presidente della Regione ed è così composta:

a) presidente del Consiglio di giustizia amministrativa o un consigliere da lui delegato, che la presiede;

b) avvocato distrettuale dello Stato o un avvocato da lui delegato;

c) capo dell'ufficio legislativo e legale della Regione o un funzionario dello stesso ufficio, di qualifica non inferiore a direttore, da lui delegato;

d) ragioniere generale della Regione o un funzionario da lui delegato di qualifica non inferiore a ispettore centrale o equiparata;

e) un funzionario amministrativo e uno tecnico, di qualifica non inferiore a quella di ispettore centrale o equiparata, designati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, e altrettanti di pari qualifica, anche essi appartenenti rispettivamente al ruolo amministrativo e al ruolo tecnico, designati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

f) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali degli appaltatori che stipulano contratti di lavoro.

Partecipano alle sedute, quando si trattino affari di competenza di Assessorati diversi da quelli indicati nella lettera *e*), due funzionari, uno amministrativo e uno tecnico, di qualifica non inferiore a ispettore centrale o equiparata, dell'Assessorato di volta in volta competente.

Partecipa altresì, quando si tratti di lavori affidati in concessione, un rappresentante dell'ente concessionario, designato dall'ente stesso.

Su richiesta del ricorrente questi dovrà essere ascoltato dalla Commissione.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Il parere della Commissione deve essere reso entro sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Art. 15.

La presente legge non si applica per le opere eseguite con il finanziamento anche se parziale, dello Stato o di altri Enti pubblici soggetti alla vigilanza dello Stato, ancorchè la spesa sia iscritta nel bilancio della Regione o delle altre Amministrazioni interessate.

Art. 16.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la sua attuazione.

Art. 17.

La revisione dei prezzi sarà applicata semprechè l'impresa abbia fatto fronte agli obblighi che le derivano dal rispetto dei contratti di lavoro e delle leggi sul lavoro in base a certificazioni rilasciate dall'Ispettorato regionale del lavoro.

Art. 18.

Tutte le disposizioni in materia di revisione dei prezzi contrattuali che siano in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Art. 19.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 23 ottobre 1964

CONIGLIO

FASINO — SAMMARCO — NAPOLI — GIACALONE — SANTALCO — NICOLETTI

LEGGE 23 ottobre 1964, n. 23.

Modifiche alla legge 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni, concernente norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 46 del 24 ottobre* 1964)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge 30 dicembre 1960, n. 48, modificata con la legge 6 marzo 1964, n. 1, è apportata la seguente modifica:

all'art. 8 le parole: « entro il 31 ottobre dell'anno finanziario » sono sostituite con le seguenti: « entro il 31 gennaio dell'anno finanziario ».

Art. 2.

I sussidi e i contributi previsti nella legge di bilancio relativa all'esercizio finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 in base alla legge 30 dicembre 1960, n. 48 e alle successive aggiunte e modificazioni, vengono erogati ad integrazione e proporzionalmente a quelli concessi in base ai preventivi presentati per il precedente esercizio. A questo fine, i singoli enti, patronati ed associazioni devono presentare domanda all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione entro il 31 ottobre 1964.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 23 ottobre 1964

CONIGLIO

LENTINI

LEGGE 23 ottobre 1964, n. 24.

Modifiche alla legge 12 aprile 1952, n. 12, recante provvidenze per la costruzione di alloggi per le categorie disagiate.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 46 del 24 ottobre* 1964)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge 12 aprile 1952, n. 12 è così modificato:

« L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli enti ed istituti, di cui al successivo art. 2, contributi in annualità a misura costante per un periodo minimo di 20 anni e massimo di 35, per la costruzione di alloggi a carattere popolare da assegnarsi a famiglie o persone delle categorie più disagiate o sottoposte a sgombero per intimazione della pubblica autorità ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 23 ottobre 1964

CONIGLIO

NAPOLI

LEGGE 23 ottobre 1964, n. 25.

Modifiche al decreto legislativo presidenziale 12 luglio 1952, n. 11 e abrogazione della legge 4 febbraio 1957, n. 14, concernenti la costruzione di alloggi per le categorie disagiate.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 46 del 24 ottobre* 1964)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 1 del decreto legislativo presidenziale 12 luglio 1952, n. 11, sono sostituiti dai seguenti:

1) disoccupati involontari, mutilati, invalidi, pensionati della Previdenza sociale, lavoratori saltuari il cui reddito complessivo non superi L. 700 mila annue;

2) lavoratori saltuari o abituali, pensionati mutilati, invalidi o disoccupati involontari, con reddito complessivo che non superi L. 1.000.000;

3) lavoratori di ogni specie con reddito complessivo compreso tra L. 240.000 e L. 1.500.000;

4) sottoposti a sgombero per ordine della pubblica autorità che non rientrino in alcuna delle precedenti categorie.

Per reddito complessivo s'intende la somma dei redditi, da qualsiasi fonte proveniente, di tutti i componenti il nucleo familiare, esclusi gli assegni familiari, le quote complementari di caro vita o sostitutive di esse.

Non si tiene conto, tuttavia, per ogni componente oltre il terzo, di una quota pari ad un decimo della somma predetta.

Art. 2.

La legge 4 febbraio 1957, n. 14, recante modifiche al decreto legislativo presidenziale 12 luglio 1952, n. 11, è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 23 ottobre 1964

CONIGLIO

NAPOLI

DECRETO PRESIDENZIALE 1° agosto 1964, n. 131-A.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1964 in favore del cap. 270-bis.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 46 del 24 ottobre* 1964)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Vista la legge regionale 26 giugno 1964, n. 15 che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1964 (periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964), fino al 31 agosto 1964;

Ravvisata la necessità di istituire nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1964 — periodo dal 1° luglio al 31 dicembre — il cap. n. 270-*bis* con la denominazione « Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. » dello stato di previsione della spesa rubrica « Assessorato regionale dell'industria e del commercio » e con l'assegnazione di L. 3.000.000;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1964 (periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964) esiste la necessaria disponibilità;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 68 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1964 (periodo dal 1° luglio

al 31 dicembre 1964) è autorizzato il prelevamento di L. 3.000.000 che si assegnano al sottoindicato capitolo dello stato di previsione della spesa medesimo:

ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Spese generali

Cap. n. 270-*bis* (di nuova isituzione) « Indennità e rimborsi di spese per missioni a favore del personale di ruolo dello Stato e di altri Enti pubblici di cui l'Assessorato regionale dell'industria e del commercio si avvalga per l'attuazione dell'art. 13 della legge 25 marzo 1959, n. 125 » - L. 3.000.000.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 1° agosto 1964

p. *Il Presidente*: MANGIONE

Registrato alla Corte dei conti, - Ufficio controllo atti del Governo - addì 22 agosto 1964, *registro n.* 1, *foglio n.* 376.

LEGGE 29 ottobre 1964, n. 26.

Provvidenze per l'impianto di serre e fungaie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 47 del 31 ottobre* 1964)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono sussidiate ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive aggiunte e modificazioni, nonchè della legge 3 gennaio 1961, n. 3, la costruzione di impianti di serre e le opere destinate alla protezione delle colture floroortofrutticole e le opere per il razionale impianto di fungaie ivi compresa la sistemazione delle grotte naturali adibite alla coltura.

L'importo delle opere da ammettere a contributo non può superare L. 14.000.000.

Art. 2.

Ai beneficiari della presente legge può essere inoltre concesso un concorso, in misura pari al 5 % della somma mutuata, nel pagamento degli interessi relativi ad operazioni di credito agrario eventualmente effettuate, per far fronte alla spesa non coperta dal contributo, con istituti di credito esercenti il credito agrario.

Art. 3.

L'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.) è autorizzato a concedere i finanziamenti a mezzo mutuo per la costruzione di impianti di serre e per opere destinate alla protezione delle colture floroortofrutticole con le modalità ed al tasso previsti dalla legge 7 febbraio 1963, n. 12, a favore di cooperative e loro consorzi riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

I mutui previsti al primo comma del presente articolo possono essere concessi per la durata massima di anni 5 e non possono superare il 40 % dell'importo delle opere, compreso quello dell'acquisto del terreno, che la cooperativa intende realizzare.

Art. 4.

La garanzia fideiussoria che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'interesse dell'I.R.C.A.C., ai sensi e per gli scopi previsti dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1963, n. 12, si estende anche alle operazioni che questo effettuerà in applicazione della presente legge.

Art. 5.

L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concorrere, nei confronti delle cooperative, consorzi di cooperative o di produttori che svolgono l'attività di cui all'art. 1 della presente legge, nella spesa dell'assistnza tecnica nella misura del 70 %.

Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Governo della Regione è autorizzato ad emanare apposito regolamento.

Art. 6.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di:

1) L. 550.000.000 annui, a partire dall'esercizio 1965, per le finalità di cui agli articoli 1 e 2;

2) L. 500.000.000, nell'esercizio 1965, ad integrazione del fondo a disposizione dell'I.R.C.A.C. per sovvenire alle esigenze di cui all'art. 3;

3) L. 5.000.000 annui, a partire dall'esercizio 1965, per le finalità di cui all'art. 5.

Per l'esercizio 1° luglio 1964-31 dicembre 1964 è autorizzata la spesa di:

a) L. 25.000.000 per le finalità di cui agli articoli 1 e 2;

b) L. 10.000.000 per le finalità di cui all'art. 3;

c) L. 500.000 per le finalità di cui all'art. 5.

Le somme gravanti sull'esercizio corrente saranno prelevate dal cap. 69 del bilancio.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 ottobre 1964

CONIGLIO

FASINO

DECRETO PRESIDENZIALE 26 giugno 1964, n. **129-A.**

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1963-64 in favore del capitolo n. 386.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 47 del 31 ottobre* 1964)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Vista la legge regionale 6 dicembre 1963, n. 33, che approva il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963-64;

Ravvisata la necessità di aumentare di L. 600.000 lo stanziamento del capitolo n. 386 « Indennità e rimborsi di spese per missioni » dello stato di previsione della spesa - rubrica « Assessorato regionale della sanità » - del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione 1963-64, esiste la necessaria disponibilità;

Decreta:

Art. 1.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 65 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963-64, è autorizzata una prelevazione di L. 600.000 con la contemporanea iscrizione al cap. n. 386 « Indennità e rimborsi di spese per missioni » dello stato di previsione della spesa medesimo - rubrica « Assessorato regionale della sanità ».

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 26 giugno 1964

p. *Il Presidente*: MANGIONE

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controlli atti del Governo - addì 7 agosto 1964, *registro n.* 1, *foglio n.* 201.

LEGGE 11 novembre 1964, n. 27.

Specificazione delle agevolazioni fiscali per l'assunzione diretta degli autoservizi per viaggiatori in regime di concessione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 49 *del* 14 *novembre* 1964)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le agevolazioni fiscali contemplate dalla legge nazionale 29 novembre 1962, n. 1698, si applicano esclusivamente ed eccezionalmente per le municipalizzazioni nei Comuni indicati nell'art. 13 della legge 4 giugno 1964, n. 10, semprechè nel termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni medesimi deliberino di assumere la gestione diretta dei servizi autotrasporti pubblici ai sensi del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 novembre 1964

CONIGLIO

SAMMARCO — NICOLETTI

LEGGE 11 novembre 1964, n. 28.

Modifiche alla legge 30 giugno 1964, n. 16, concernente modifiche ed aggiunte alle leggi 13 marzo 1959, n. 4, 28 dicembre 1961, n. 28, e 11 gennaio 1963, n. 2.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 49 *del* 14 *novembre* 1964)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 30 giugno 1964, n. 16 concernente « modifiche ed aggiunte alle leggi 13 marzo 1959, n. 4, 28 dicembre 1961, n. 28 e 11 gennaio 1963, n. 2 », è sostituito dal seguente:

« L'atto di contestazione ed ingiunzione è notificato alla ditta nel domicilio indicato ai sensi dell'art. 25 della legge 1° ottobre 1956, n. 54, nonchè presso la miniera a mezzo di ufficiale giudiziario ».

L'art. 5 della legge medesima è sostituito dal seguente:

« Il decreto di decadenza viene notificato a mezzo di ufficiale giudiziario alla ditta concessionaria e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 novembre 1964

CONIGLIO

GRIMALDI — FAGONE

LEGGE 18 novembre 1964, n. 29.

Nuove norme per l'acceleramento dell'esecuzione e dei pagamenti delle opere pubbliche.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 50 *del* 21 *novembre* 1964)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Norme sulle espropriazioni

Art. 1.

Per le espropriazioni connesse alle opere finanziarie, in tutto o in parte, dalla Regione, la stima della indennità da offrirsi ai proprietari ai sensi dell'art. 24 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, che sia stata approvata dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione regionale, sostituisce, per tutti gli effetti dell'art. 48 della citata legge, le perizie previste dall'art. 32 della legge medesima.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano alle espropriazioni promosse dagli enti locali e dagli altri enti pubblici vigilati dalla Regione.

A tal fine la stima dell'indennità è sottoposta alla approvazione dei competenti uffici tecnici governativi.

Art. 3.

Per le occupazioni d'urgenza preordinate alle espropriazioni, in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche, il termine di cui al primo comma dell'art. 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 è elevato ad anni tre.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a tutti i procedimenti di espropriazione per i quali non sia intervenuto il versamento della indennità alla Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II

Progettazione, direzione e collaudo delle opere pubbliche regionali

Art. 5.

L'Amministrazione regionale si avvale, per la progettazione e la direzione delle opere pubbliche, oltre che dei propri uffici, degli uffici tecnici statali, nonchè degli enti locali e degli altri enti pubblici che dispongano di uffici tecnici adeguatamente attrezzati.

E' consentito il ricorso a privati professionisti solo quando gli uffici di cui al primo comma non siano nelle condizioni di provvedervi direttamente. Il relativo incarico può essere affidato esclusivamente agli iscritti nell'albo di cui all'articolo seguente.

Il collaudo non può essere affidato a tecnici appartenenti ad enti e ad uffici che abbiano l'alta sorveglianza sulla esecuzione delle opere o che abbiano avuto ingerenza nella progettazione e nella direzione delle stesse.

Art. 6.

E' istituito, presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, l'albo regionale dei progettisti, dei direttori dei lavori e dei collaudatori delle opere pubbliche.

L'albo comprende tre elenchi, rispettivamente dei progettisti, dei direttori dei lavori, dei collaudatori. L'iscrizione nei primi due elenchi esclude quella nell'elenco dei collaudatori. Non può essere iscritto in alcun elenco chi abbia dato luogo a rilievi nell'espletamento di incarichi, conferiti da pubbliche Amministrazioni.

Negli elenchi dei progettisti e dei direttori dei lavori sono iscritti a domanda, distinti per specialità ed importo dei lavori, ingegneri ed architetti privati professionisti, con almeno cinque anni di effettivo esercizio professionale. Possono esservi iscritti, altresì, geometri privati professionisti con la stessa anzianità di esercizio, limitatamente alla progettazione e alla direzione delle opere alle quali sono abilitati dalle leggi vigenti.

Nell'elenco dei collaudatori possono essere iscritti, distinti per specialità ed importo dei lavori, ingegneri ed architetti

nonchè laureati in scienze forestali, dipendenti dall'Amministrazione regionale, nonchè, a domanda, ingegneri ed architetti e laureati in scienze forestali dei ruoli tecnici dell'Amministrazione statale e di altre pubbliche Amministrazioni con cinque anni di effettivo servizio. Possono, altresì, esservi iscritti a domanda, ingegneri ed architetti docenti universitari, o privati professionisti, con almeno cinque anni di effettivo esercizio professionale.

Possono pure esservi iscritti, esclusivamente per il collaudo di opere di manutenzione nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, geometri appartenenti a ruoli tecnici delle Amministrazioni indicate nel comma precedente.

Negli elenchi possono pure essere iscritti, a domanda, ingegneri, architetti e geometri pubblici dipendenti collocati a riposo, che abbiano svolto, per almeno cinque anni, presso pubbliche Amministrazioni, mansioni tecniche concernenti la esecuzione di lavori pubblici.

Si prescinde dal requisito della durata dell'esercizio professionale per gli iscritti nell'elenco dei collaudatori di cui all'art. 9 della legge 2 agosto 1954, n. 32.

Art. 7.

E' istituita presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici una Commissione per la formazione e la tenuta dell'albo.

La Commissione è presieduta dal direttore regionale dell'Assessorato dei lavori pubblici ed è composta:

a) del dirigente i servizi tecnici dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e di un ingegnere del medesimo Assessorato, di qualifica non inferiore a quella di ispettore centrale o equiparata;

b) di un funzionario del ruolo tecnico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, di qualifica non inferiore a quella di ispettore centrale o equiparata;

c) di un ingegnere, di un architetto e di un geometra, scelti dall'Assessore regionale per i lavori pubblici su terne di nomi designati dai rispettivi ordini professionali delle Provincie siciliane.

I provvedimenti della Commissione sono definitivi.

L'inosservanza degli obblighi inerenti all'espletamento dell'incarico di progettista, direttore dei lavori o collaudatore dà luogo alla sospensione per un anno dall'albo e, nei casi più gravi o di recidiva, all'esclusione dal medesimo.

Di ogni incarico conferito agli iscritti nell'albo dev'essere data comunicazione, entro dieci giorni, alla Commissione.

Il regolamento di esecuzione, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinerà le modalità relative alla formazione e alla tenuta dell'albo, nonchè le cause di sospensione e quelle di esclusione dal medesimo.

Art. 8.

Il conferimento a privati professionisti di incarichi di progettazione e di direzione di lavori avviene in base ad apposito disciplinare.

L'Amministrazione conserva, in ogni caso, la facoltà di recesso, prevista dall'art. 2237 del Codice civile.

TITOLO III

Norme sui pagamenti

Art. 9.

Il direttore dei lavori è tenuto a rilasciare lo stato di avanzamento anche prima del decorso di un mese dal rilascio del precedente, non appena sia stato raggiunto l'importo minimo dei lavori fissato nel capitolato.

Art. 10.

Sui pagamenti degli acconti nel corso di esecuzione dei lavori, la ritenuta di garanzia prevista dall'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è del 5 %.

La ritenuta predetta, ultimata l'esecuzione dei lavori, può essere trasformata, a richiesta dell'impresa, in una fideiussione ritenuta idonea dall'Amministrazione.

Art. 11.

La misura dell'anticipazione prevista dall'art. 15 della legge 2 agosto 1954, n. 32, non può superare il 5 % dell'importo dei lavori appaltati.

Art. 12.

L'Assessore regionale competente può autorizzare il pagamento, in tutto o in parte, alle imprese appaltatrici, della rata a saldo prima dell'approvazione del certificato di collaudo, sempre che questo sia risultato favorevole.

TITOLO IV

Norme finali

Art. 13.

All'art. 8 della legge 9 marzo 1953, n. 7, sono aggiunte le seguenti specializzazioni:

o) dighe;

p) impianti irrigui e canalizzazioni;

q) lavori di sistemazione idraulico-forestale.

L'ultimo comma dell'art. 10 della legge predetta è sostituito dal seguente:

« Si procede d'ufficio, previa contestazione all'impresa, alla retrocessione dalla categoria e alla modificazione della specializzazione, in base alle risultanze dell'esecuzione dei lavori.

A tal fine, oltre che per l'eventuale adozione dei provvedimenti di sospensione e di cancellazione, gli enti e le Amministrazioni devono dare comunicazione di tali risultanze alla Commissione preposta alla tenuta dell'albo ».

Art. 14.

Le disposizioni previste dalla legge 18 luglio 1961, n. 10, restano in vigore con la sola modifica che i lavori saranno aggiudicati all'impresa la cui offerta sarà più vicina alla media corretta, ed in caso di equidistanza, sarà considerata aggiudicataria l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Quando l'incanto o la licitazione siano andati deserti, può procedersi ad una nuova gara con l'accettazione di offerte anche in aumento, ed in tal caso alla scheda contenente il limite minimo di ribasso si sostituisce la scheda del limite massimo di aumento. Nel caso di offerte in aumento si procede ai vari conteggi, attribuendo alle offerte in ribasso il segno positivo ed a quelle in aumento il segno negativo. Il coefficiente additivo è sempre positivo.

Art. 15.

La presente legge non si applica per le opere eseguite con il finanziamento, anche parziale, dello Stato o di altri enti pubblici soggetti alla vigilanza dello Stato, ancorchè la relativa spesa sia iscritta nel bilancio regionale.

Art. 16.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 novembre 1964

CONIGLIO

NAPOLI

DECRETO PRESIDENZIALE 13 novembre 1964, n. 145-A.

Prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste in conseguenza delle calamità naturali del 31 ottobre 1964.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 50 *del* 21 *novembre* 1964)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;

Vista la legge regionale 17 settembre 1964, n. 17, che approva il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1964 (periodo 1° luglio-31 dicembre);

Visto l'unito estratto di verbale della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1964 — periodo dal 1° luglio al 31 dicembre — i capitoli numeri 436-*bis* e 436-*ter* con la denominazione di cui al dispositivo del presente decreto e con l'assegnazione rispettivamente, di L. 30.000.000 e 40.000.000;

Considerato che il capitolo n. 68 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio suddetto presenta l'occorrente disponibilità;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 68 dello stato di previsione della spesa del bilancio

della Regione per l'anno finanziario 1964 (periodo 1° luglio-31 dicembre), è autorizzata una prelevazione di L. 70.000.000, che si assegnano ai seguenti capitoli di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa medesimo, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 436-*bis* (di nuova istituzione). — « Sussidi speciali in favore di operai ammessi ai benefici della Cassa integrazione guadagni, a termini della legge 23 giugno 1964, n. 433, che si trovino in condizioni di bisogno a seguito delle calamità naturali del 31 ottobre 1964 (art. 1, n. 7 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65) » L. 30.000.000.

Cap. n. 436-*ter* (di nuova istituzione). — Sussidi speciali in favore di lavoratori agricoli rimasti disoccupati a seguito delle calamità naturali del 31 ottobre 1964 ed ammessi a cantieri di lavoro aperti in dipendenza della calamità stessa, che si trovino in condizioni di bisogno (art. 1, n. 7 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65) » L. 40 000.000.

Il presente decreto sarà presentato alla Assemblea regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, addì 13 novembre 1964

CONIGLIO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo Atti del governo - addì 16 novembre 1964, registro n. 1, foglio n. 52.

LEGGE 10 novembre 1964, n. **30**.

Agevolazioni per l'assunzione diretta degli autoservizi per viaggiatori in regime di concessione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 51 *del* 28 *novembre* 1964)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle operazioni previste dalla legge concernente il decentramento di attribuzioni regionali in materia di trasporti e provvidenze per favorire la municipalizzazione degli autoservizi comunali di linea, e agli effetti conseguenti, si applicano le agevolazioni tutte contemplate dalla legge 29 novembre 1962, n. 1698, emanata per la *municipalizzazione dei trasporti urbani* di Genova.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della *Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso* della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 10 novembre 1964

CONIGLIO

SAMMARCO — NICOLETTI

LEGGE 19 dicembre 1964, n. **31**.

Modifica all'art. 66 dell'ordinamento degli Enti locali disciplinato dalla legge 15 marzo 1963, n. 16.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 54 *del* 19 *dicembre* 1964)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 66 dell'ordinamento degli Enti locali, disciplinato dalla legge 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito *il maggior numero dei voti* ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, addì 19 dicembre 1964

CONIGLIO

CAROLLO

LEGGE 31 dicembre 1964, n. **32**.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1965.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 56 *del* 31 *dicembre* 1964)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge e comunque non oltre il 28 febbraio 1965, il bilancio della Regione siciliana per l'anno 1965 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge nel testo presentato all'Assemblea regionale, modificato col ripristino del cap. 345 del precedente bilancio che, con la indicazione « per memoria » assume il numero 471 *bis*.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1965.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 31 dicembre 1964

CONIGLIO

LEGGE 31 dicembre 1964, n. **33**.

Autorizzazione di spesa a favore dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 56 *del* 31 *dicembre* 1964)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di contribuire alle spese occorrenti e far fronte agli impegni assunti dall'Ente di riforma agraria in Sicilia per l'attuazione degli interventi e delle attività inerenti alla

gestione ordinaria, è autorizzata la spesa di L. 6.000.000.000 così ripartita:

L. 800.000.000 per l'esercizio in corso;

L. 2.000.000.000 e 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1965;

L. 1.000.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1968.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere ricadente nell'esercizio in corso si provvede mediante prelievo:

a) quanto a L. 500.000.000, dal cap. 67;

b) quanto a L. 300.000.000, dal cap. 460.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere, su richiesta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, la fidejussione della Regione fino all'importo massimo di L. 2.000.000.000, per eventuali prestiti che l'Ente per la riforma agraria in Sicilia andrà a contrarre con gli istituti bancari per gli stessi fini di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

Lo stanziamento previsto nell'art. 1 è iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

L'erogazione delle somme è effettuata su richesta motivata dell'E.R.A.S., il quale adotta appositi atti deliberativi contenenti l'elencazione delle passività da eliminare e delle spese da fronteggiare, nonchè ogni elemento atto ad individuare la natura e l'ammontare di ciascuna di esse.

L'erogazione di cui al comma precedente riguarderà passività relative a terzi privati ed istituti bancari entro il limite massimo di L. 1.000.000.000.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 31 dicembre 1964

CONIGLIO

FASINO

LEGGE 31 dicembre 1964, n. **34**.

Assegnazione di un contributo annuo all'Unione italiana ciechi operante in Sicilia per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 56 *del* 31 *dicembre* 1964)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di consentire all'Unione italiana ciechi di adempiere, in favore dei ciechi residenti nel territorio della Regione siciliana, alle finalità previste dal suo statuto ed alle funzioni ad essa demandate dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 1047, è autorizzata a favore degli organi dell'Unione ciechi operanti in Sicilia la concessione di un contributo annuo non inferiore a L. 30.000.000 da iscriversi nella rubrica dell'Assessorato degli enti locali della Regione siciliana.

Art. 2.

Per il corrente esercizio il contributo viene determinato nella misura di L. 10.000.000.

Al relativo onere si fa fronte mediante prelievo dal cap. 69 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1964, periodo 1° luglio-31 dicembre.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 31 dicembre 1964

CONIGLIO

CAROLLO

LEGGE 31 dicembre 1964, n. **35**.

Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1964, n. 23.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 56 *del* 31 *dicembre* 1964)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge 23 ottobre 1964, n. 23, va interpretato nel senso che gli interventi finanziari disposti nella legge di bilancio 1° luglio-31 dicembre 1964 in base alla legge 30 dicembre 1960, n 48 e successive aggiunte e modificazioni, vengono erogati integrativamente a quelli concessi in base a preventivi presentati nel precedente esercizio. E' ciò proporzionalmente, tenendo conto, cioè, del rapporto percentuale in base al quale furono concessi i sussidi nel precedente esercizio. A tal fine i singoli enti, patronati ed associazioni debbono presentare domanda corredata da nuovi preventivi di spesa.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 31 dicembre 1964

CONIGLIO

(2686) LENTINI

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

PREZZO L. 200 (4151100) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.